

**Comune di
Castelvenere**

Regolamento
imposta
pubblicità e
diritto
affissioni

CAPITOLO PRIMO	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento	p.2
Art. 2	Classificazione del comune	p.2
Art. 3	Categoria delle località	p.2
Art. 4	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	p.2
CAPITOLO SECONDO	NORME RELATIVE ALLA GESTIONE	
Art. 5	Gestione del servizio	p.2
Art. 6	Funzionario responsabile	p.3
Art. 7	Concessione del servizio	p.3
CAPITOLO TERZO	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
Art. 8	Presupposto dell'imposta	p.3
Art. 9	Soggetto passivo dell'imposta	p.3
Art. 10	Soggetto attivo dell'imposta	p.4
Art. 11	Autorizzazione	p.4
Art. 12	Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione	p.4
Art. 13	Domanda e documentazione	p. 5
Art. 14	Non necessità dell'autorizzazione	p. 5
Art. 15	Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade	p. 6
Art. 16	Pubblicità effettuata in difformità di leggi e regolamenti	p. 6
Art. 17	Materiale pubblicitario abusivo	p.6
Art. 18	Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari	p.7
Art. 19	Obbligo della dichiarazione	p. 7
Art. 20	Modalità di applicazione dell'imposta	p. 7
Art. 21	Tariffe	p. 8
Art. 22	Riduzioni d'imposta	p.8
Art. 23	Pagamento d'imposta	p. 8
Art. 24	Rettifica ed accertamento d'ufficio	p. 8
Art. 25	Riscossione coattiva dell'imposta	p. 8
Art. 26	Rimborsi	p. 9
Art. 27	Esenzioni dall'imposta	p. 9
CAPITOLO QUARTO	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Art. 28	Istituzione e finalità del servizio	p. 10
Art. 29	Soggetto passivo	p. 10
Art. 30	Modalità delle pubbliche affissioni	p. 10
Art. 31	Tariffe	p. 11
Art. 32	Maggiorazioni del diritto	p. 11
Art. 33	Riduzioni del diritto	p. 11
Art. 34	Esenzioni dal diritto	p. 11
Art. 35	Pagamento del diritto	p. 12
CAPITOLO QUINTO	SANZIONI ED INTERESSI	
Art. 36	Sanzioni tributarie	p. 12
Art. 37	Interessi	p. 12
Art. 38	Sanzioni amministrative	p. 12
CAPITOLO SESTO	DISPOSIZIONI FINALI	
ART. 39	Disposizioni finali	p. 13
Art. 40	Entrata in vigore	p. 13

CAPITOLO PRIMO
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 597 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3 del D.Lgs. precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - Per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - Per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Castelvenere ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso pari a n. 2562.

Art. 3

Categoria delle località

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto il Comune di Castelvenere suddivide le località del proprio territorio in un'unica categoria.

Art. 4

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. La pubblicità e l'esposizione diretta di manifesti eseguite su spazi di proprietà comunale, o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, devono essere preventivamente autorizzate e comportano, oltre al pagamento dell'imposta di pubblicità, anche il pagamento dell'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPITOLO SECONDO
Norme relative alla gestione

Art. 5

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà, come previsto dall'art. 25 del decreto, essere gestito:
 - a) In forma diretta;
 - b) In concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forma di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente lo statuto ed il capitolato.

Art. 6

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti ed i rimborsi, nonché cura le pratiche relative all'eventuale contenzioso ordinario e giudiziario nei confronti dei contribuenti.
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al concessionario.

Art. 7

Concessione del servizio

1. Nel caso di affidamento in concessione del servizio il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

CAPITOLO TERZO

Imposta comunale sulla pubblicità

Art. 8

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal decreto e disciplinata dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi ed attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Art. 9

Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10 **Soggetto attivo dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13 comma 2 del decreto);
 - b) Per i veicoli adibiti a servizi di linea interrurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13 comma 2 del decreto);
 - c) Per i veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13 comma 2 del decreto);
 - d) Per i veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per la pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13 comma 3 del decreto)
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aereomobili l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio viene eseguita.

Art. 11 **Autorizzazione**

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nel successivo art., anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione comunale.
2. Il dirigente dell'UTC competente al rilascio dell'autorizzazione acquisiti il necessario parere del Comando di Polizia Municipale, decide sul rilascio dell'autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine massimo di 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale e vincolo storico-architettonico, l'autorizzazione potrà essere rilasciata dopo il parere espresso dagli enti preposti alla tutela del vincolo.
4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della Polizia Municipale nonché di altro personale autorizzato dall'amministrazione comunale.
5. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione e solo previo pagamento dell'imposta dovuta.
6. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato il nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 12 **Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle apposizioni abusive di pubblicità.
2. Le responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adequata polizza assicurativa per la responsabilità civile.

4. L'autorizzazione decadrà quando:
 - a) Non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata;
 - b) Non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del rilascio della stessa, salvo proroga su richiesta degli interessati;
 - c) Nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 13

Domanda e documentazione

1. per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 11, gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale diretta al dirigente dell'UTC competente al rilascio della stessa.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata svolta;
 - b) Via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione della pubblicità;
 - c) Ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o di iscrizione alla c.c.i.a.a..
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche, i materiali impiegati, la sua posizione in relazione all'edificio specifico ed all'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte;
 - b) Documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati (scala 17/50) comunque tale da rendere leggibili il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad interessare;
 - c) Relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra contenente anche le caratteristiche tecniche relative ai colori ed all'eventuale illuminazione del mezzo pubblicitario.
4. Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la pubblicità;
5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività.
6. Copia dell'autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta, ai fini del controllo dei tributi relativi.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento potrà essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con i richiedenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

Art. 14

Non necessità dell'autorizzazione

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui al precedente art. 11, **ma la semplice comunicazione all'amministrazione per il relativo pagamento.**
 - a) Pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - b) Iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini e cose simili;
 - c) Pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili delle dimensioni massime di mq. 5 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell'immobile stesso;
 - d) Pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;

- e) Pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
 - f) Pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili;
 - g) Pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizione che non siano reclamate su questi le ragioni sociali;
- 2. La pubblicità fonica dovrà essere effettuata, previa autorizzazione, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.**
- 3. Per la pubblicità mediante volantinaggio l'imposta dovrà essere maggiorata del 100% in quanto il Comune dovrà coprire i costi necessari per la pulizia e lo smaltimento del rifiuto prodotto.**

Art. 15

Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Codice della Strada e di cui agli artt. dal 47 al 59 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. L'installazione di cartelli, frecce, pannelli stradali e mezzi similari è, comunque, soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 11.

Art. 16

Pubblicità effettuata in difformità di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino entro il termine fissato nello stesso avviso. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse dal Comune o dal concessionario.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 37 del presente regolamento e, il Comune o il concessionario, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo dell'esposizione abusiva.

Art. 18

Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari

1. Il dirigente dell'ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di viabilità, da cause di forza maggiore e da necessità ambientali.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall'amministrazione prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota dell'imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 19

Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario (in caso di gestione in concessione) apposita dichiarazione, anche cumulativa contenente i dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Deve contenere, altresì, tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta di cui al presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione (art. 11) il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

Art. 20

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piena geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandiera e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Art. 21
Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate dalla giunta municipale.
2. Le tariffe dell'imposta della pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 22
Riduzioni d'imposta

1. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
2. La tariffa d'imposta è ridotta alla metà:
 - a) Per ogni pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 23
Pagamento d'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora l'importo sia superiore ad Euro 500,00.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 24
Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere conteste o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 25
Riscossione coattiva dell'imposta

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 oppure con le modalità stabilite dal regio decreto n. 639/1910.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 26 Rimborsi

Il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

Art. 27 Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano inerenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva del mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie del mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) La pubblicità, comunque effettuata, effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) Le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sede di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) Le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività a cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (comma 1/bis della art. 17 del decreto) .

CAPITOLO QUARTO Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 28
Istituzione e finalità del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione la disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 29
Soggetto passivo

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 30
Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data della richiesta, il Comune deve darne comunicazione per iscritto al committente comunicando, altresì, il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione comunicando, altresì, il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione la richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabilito, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente

regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

13. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di leggi sia penali, che civili, che fiscali vigenti in materia.

Art. 31

Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura stabilita al successivo punto.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Castelvenero è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, per i Comuni di classe V e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
Qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 32

Maggiorazioni del diritto

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni ad uso commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 30.987 per ciascuna commissione.

Art. 33

Riduzioni del diritto

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
 - a) I manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b) I manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) I manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) Gli annunci mortuari.

Art. 34

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e richiami alle armi;
- c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;

- d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 35
Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite conto corrente postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento, utilizzando l'apposito bollettino.

CAPITOLO QUINTO Sanzioni ed interessi
--

Art. 36
Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presnetazione delle dichiarazione si applica la sanzione amministrativa poari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di Euro 51,64:
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di Euro 51,645.
3. Le sanzioni indicate nei precedenti commi sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto de dovuti e della sanzione.

Art. 37
Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi nella misura del tasso legale(la misura deve coincidere con quella stabilita al comma 1) a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38
Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e degli altri uffici competenti sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità delle affissioni richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norma stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alla installazioni degli impianti si applica la sanzione da Euro 103,291 a Euro 1.032,913. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dalla'rt. 23 del Codice della Strada.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 35 del presente regolamento con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto.
Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione manutenzione degli impianti.

CAPITOLO SESTO Disposizioni finali
--

Art. 39
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;
2. E' fatto obbligo al Comune o al suo concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 nonché dal presente Regolamento per un periodo di dieci anni.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Castelvenere in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 40
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2013.